UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PO FESR 2007 - 2013

Competitività regionale e occupazione

Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo

Obiettivo specifico 4.2

Sviluppare un'offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull'attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale

Obiettivo Operativo 4.2.2

Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l'offerta turistica regionale innalzando il livello qualitativo dei prodotti e servizi turistici

Linea di attività 4.2.2.a

Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale

"Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l'offerta delle imprese turistiche"

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Sommario

ARTICOLO 1.....3
ARTICOLO 2.....3
ARTICOLO 3.....5
ARTICOLO 4.....6
ARTICOLO 5.....7
ARTICOLO 6.....7
ARTICOLO 7.....8
ARTICOLO 8.....9
ARTICOLO 9.....12
ARTICOLO 10.....13
ARTICOLO 11.....14
ARTICOLO 12.....14
ARTICOLO 13.....14
ARTICOLO 14.....16
ARTICOLO 15.....16
ARTICOLO 16.....17
ARTICOLO 17.....17
ARTICOLO 18.....17
ARTICOLO 19.....18
ARTICOLO 20.....19
ARTICOLO 21.....19
ARTICOLO 22.....20
ARTICOLO 23.....21
ARTICOLO 24.....21

ARTICOLO 1

(Oggetto e Finalità)

L'Asse IV del Programma Operativo FESR 2007/13 "**Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo**" persegue un obiettivo globale - "Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostenere l'attrattività e competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo sostenibile" -, due obiettivi specifici, uno dei quali è il 4.2 - "Sviluppare un'offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull'attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale" - e quattro obiettivi operativi, tra i quali il 4.2.2 "Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l'offerta turistica regionale, innalzando il livello qualitativo dei prodotti turistici". Quest'ultimo è previsto possa essere realizzato anche attraverso la linea d'attività 4.2.2.a – "*Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale*", nelle more dell'approvazione definitiva delle modifiche al P.O. FESR Sardegna 2007/2013 avanzate in occasione del Comitato di Sorveglianza del 23-24 giugno 2011.

Nel quadro di cui sopra si inseriscono le presenti direttive d'attuazione con le quali l'Amministrazione regionale, coerentemente con le strategie europee di Lisbona e Göteborg e con la pianificazione regionale di settore secondo una corretta gestione delle risorse ambientali, intende accrescere il vantaggio competitivo delle destinazioni turistiche della Sardegna, attraverso il migliorando degli standard dell'offerta e dei servizi delle Piccole e Medie Imprese del settore turistico.

In linea generale, gli aiuti avranno quale destinazione prioritaria proposte aventi caratteristiche di rapida realizzazione (entro 6 mesi dalla data della prima erogazione del contributo per almeno il 50% delle spese ammissibili), finalizzati:

- alla riqualificazione generale dell'offerta;

- alla dotazione di servizi diversificati quali elementi di ulteriore attrattività in linea con le aspettative espresse dall'utenza (*servizi annessi* e *strutture complementari*) nell'ottica della destagionalizzazione;

- all'acquisizione dei sistemi di certificazioni di qualità e ambientale, compreso il risparmio energetico secondo forme di autoproduzione del fabbisogno con fonti di energia rinnovabile/alternativa.

L'intervento, nella sua strutturazione generale, vuole essere complementare rispetto agli strumenti di agevolazione ordinari proposti (L.R. 40/93, Bandi PIA 2007 "Turismo e Beni Culturali" e 2008 "Turismo – Posadas").

Nell'avviso pubblico potranno essere previsti punteggi premiali per determinati settori di attività e/o riservate risorse specifiche ai soggetti beneficiari, come definiti nei successivi articoli.

ARTICOLO 2

(Riferimenti Normativi)

1. Le presenti direttive, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna secondo le procedure stabilite dall'art. 25 della L.R. n. 2/2007 per il perseguimento degli obiettivi operativi previsti dal P.O. FESR 2007-2013, Linea di Attività 4.2.2.a ed in coerenza e attuazione dell'art. 4, comma 4 della L. R. n. 1 del 07 Maggio 2009 e dei seguenti atti normativi e deliberativi:

a) Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 210 del 31 Luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e "recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999";

b) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 210 del 31 Luglio 2006, "recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999";

c) rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

d) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*";

e) la Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a norma dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/13;

f) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06 Agosto 2008, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 09 Agosto 2008 "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)";

g) Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

h) Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla G.U.C.E. serie C n. 54/13 del 04/03/2006;

i) Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;

j) Programma Operativo Regionale Sardegna (PO FESR 2007-2013), Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 07/11/2007, come riprogrammato con Deliberazione n. 31/11 del 20/07/2011 "Approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007/2013 e della rimodulazione del piano finanziario";

k) Documento Unitario di Programmazione di cui alla Deliberazione n. 59/19 del 03/10/2008;

l) Programma Regionale di Sviluppo 2010/14 approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 10 Novembre 2009;

m) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2009/C 156/02) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 156/3 del 09.07.2009;

n) L.R. 14 maggio 1984 n. 22 "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" pubblicata sul BURAS n. 21 del 15 maggio 1984, e successive modificazioni e integrazioni;

o) L.R. 12 agosto 1998 n. 27 “Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21” pubblicata sul BURAS n. 25 del 21 agosto 1998;

p) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2008 “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009;

q) L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 2 comma 24 “Recepimento del decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri” pubblicata sul BURAS n. 27 del 18 agosto 2009;

r) Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 19/29 del 14 aprile 2011 “Programmazione delle linee di attività di competenza dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio”.

ARTICOLO 3

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti Direttive fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti su richiamati, in particolare dal Regolamento (CE) n. 800/2008 all’articolo 2, si applicano le seguenti **definizioni**:

- per “***classificazione NACE Rev. 2”*** si intende quella rinvenibile nel “Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici” pubblicata nella G.U.C.E. serie L 393/1 del 30/12/2006 dalla quale deriva la “Classificazione delle attività economiche Ateco 2007” approvata con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16/11/2007 pubblicato nella G.U. n. 296 del 21/12/2007;

- la “***dimensione aziendale”*** (micro, piccola e media impresa) è definita sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e per quanto applicabile il D.M. 18 aprile 2005 n. 19470;

- per “***attivi materiali***” si intendono gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;

- per “***attivi immateriali***” gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

- per “***unità produttiva***” si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale ubicata stabilmente nel territorio regionale;

- per "***organizzazione stabile***" si intende l'insieme di risorse umane e tecnologie (mezzi strumentali e *know how*) che vengono stabilmente e strutturalmente combinate e indirizzate in maniera economicamente conveniente per lo svolgimento dell'attività aziendale;

- per “”***strutture ricettive***” si intendono le strutture che esercitano l’attività ricettiva come disciplinata dalla L.R. 14 maggio 1984 n. 22 e dalla L.R. 12 agosto 1998 n. 27;

- per “***servizi annessi***” si intendono le strutture e/o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto dalla singola attività e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva

principale ove viene svolta l'attività ammissibile. Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi;

- per "***strutture complementari***" si intendono le strutture e/o gli impianti offerti al servizio di almeno tre strutture ricettive ammissibili ai sensi delle presenti direttive costituite in un soggetto consortile, finalizzati all'innalzamento dello standard qualitativo offerto dalle medesime imprese proponenti. Esse devono essere ubicate nel comune di una delle strutture che costituiscono il consorzio; qualora le strutture insistano tutte nello stesso comune, possono essere ubicate in altro comune a condizione che siano adiacenti alla struttura individuata come principale. L'investimento deve trovare giustificazione nel fabbisogno espresso dalle strutture ricettive proponenti così da dimostrare un'autonoma capacità di impiego e sostenibilità economica. In nessun caso può essere considerato tale l'investimento che costituisca un semplice completamento delle singole strutture ricettive proponenti;

- per "***ammodernamento*** si intende il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;

- per "***riattivazione***" si intende il programma volto all'utilizzo di una struttura ricettiva esistente ma inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente;

- per "***servizi e reti per il turismo***" si intendono i programmi presentati esclusivamente da soggetti consortili e relativi a servizi per la creazione, la promozione e la gestione di reti di ospitalità, servizi di promozione e commercializzazione, servizi comuni di prenotazione e pagamento, servizi comuni di gestione (centri di acquisto), con la finalità di qualificare le attività di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistico - ricettiva e favorire l'aggregazione anche sotto il profilo organizzativo e produttivo delle imprese operanti nel settore;

- per "***avvio dei lavori***" si intende la data del primo dei titoli di spesa ammissibili, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato "avvio dei lavori" del programma proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il programma;

- per "***impresa in difficoltà***" si intende l'impresa considerata tale ai sensi del paragrafo 2.1 dei sopra citati Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2009/C 156/02);

- i termini "spese ammissibili" e "costi ammissibili" sono equivalenti tra loro e si intendono riferiti al termine "***costo ammissibile***" del Regolamento (CE) n. 800/2008;

- i termini "agevolazione" e "aiuto" quanto riferiti alla misura del contributo sono equivalenti tra loro e si intendono riferiti al termine "***aiuto***" come da Regolamento (CE) n. 800/2008.

ARTICOLO 4

(Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità)

1. Possono presentare domanda di accesso:

- le **Piccole e Medie imprese**, come definite ai sensi dell'Allegato I del Regolamento CE 800/2008 del 6 agosto 2008;

- i **soggetti consortili** (consorzio o società consortile) operanti nei settori di cui al successivo art. 6.

2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione i soggetti proponenti:

- devono essere già iscritti al registro delle imprese, istituito presso la CC.I.AA. competente per territorio,

- devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.

3. Le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese definibili in difficoltà secondo quanto disposto dagli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione 2009/C - 156/02).

4. Le domande presentate dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché costituite e titolari di partita IVA. Le modalità di partecipazione e i termini dell'iscrizione sono indicati dall'avviso pubblico e devono essere rispettati a pena di decadenza.

5. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria ad eccezione delle micro imprese ai sensi del DM 18/04/2005 che sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata.

6. Le imprese operanti per essere ammissibili devono essere in regola con gli adempimenti contributivi. L'avviso pubblico definisce i tempi e le modalità di controllo per tutti i partecipanti.

7. L'erogazione degli aiuti previsti dalle presenti direttive è subordinata al rispetto del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 G.U.R.I. 12 luglio 2007, n. 160 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (c.d. "Impegno Deggendorf").

8. Tutti i valori richiesti dall'avviso pubblico si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

ARTICOLO 5

(Cumulo di Aiuti)

1. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 7 del Reg. 800/08 e dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato dell'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Inoltre, gli aiuti concessi non possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dai regolamenti applicati e dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale.

ARTICOLO 6

(Attività Ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dalle presenti Direttive di Attuazione le richieste formulate dalle PMI operanti in tutti i settori di attività non esclusi dai regolamenti richiamati nel precedente art. 2. In particolare, laddove l'intensità dell'intervento sia calcolato in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda secondo la metodologia del regime d'aiuto "*de minimis*", si applicheranno le esclusioni richiamate dai Reg. CE 1535/97 e Reg. CE 1998/2006.

2. Le agevolazioni possono essere concesse alle Piccole e Medie imprese che svolgono le **attività ricettive**[1] di seguito elencate[2]:

1. albergo, villaggio albergo, albergo diffuso e albergo residenziale (Aziende ricettive alberghiere);

2. campeggio e villaggio turistico (Aziende ricettive all'aria aperta);

3. affittacamere e case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) (Aziende ricettive extra alberghiere);

4. turismo rurale[3].

L'avviso pubblico indicherà le tipologie tra quelle ammissibili che beneficeranno di un punteggio premiale.

3. Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 2, sono ammissibili ad agevolazione le spese per "*servizi annessi*" e per "*strutture complementari*" come definite al precedente art. 3.

4. Qualora il programma di investimento abbia per oggetto la realizzazione di "*strutture complementari*" queste sono vincolate per un periodo ventennale al servizio del consorzio e delle strutture ricettive individuate nella domanda di agevolazione e non potranno essere cedute e/o date in uso terzi per finalità estranee a quelle indicate nella domanda. La dismissione è ammessa in un termine inferiore solo dopo comprovata obsolescenza del bene in ragione della sua natura.

5. Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, si farà riferimento alle attività economiche delle imprese consorziate e ai relativi codici ISTAT ATECO 2007.

ARTICOLO 7

(Tipologie di Investimenti Ammissibili)

1. Gli investimenti ammissibili alle agevolazioni devono riguardare un'unica unità produttiva di cui le singole

[1] Per la definizione di ***"attività ricettiva alberghiera ed extra alberghiera"*** si rimanda alla normativa in vigore (L.R. 14 maggio 1984 n. 22 e ss.mm.ii. e L.R. 12 agosto 1998 n. 27, artt. 5, 7, 8, 9 e 25 e ss.mm.ii.), nelle more dell'eventuale adeguamento della legislazione regionale al D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (in vigore dal 21 giugno 2011), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 – Supplemento Ordinario n. 139.

[2] A ciascuna attività ammissibile corrisponde un codice rinvenibile nella classificazione denominata "Ateco 2007", versione nazionale della classificazione Nace Rev. 2 definita in ambito europeo ed approvata con regolamento della Commissione n. 1893/2006, pubblicato su *Official Journal* del 30 dicembre 2006, che, a sua volta, deriva da quella definita a livello Onu (Isic Rev. 4).

[3] Per turismo rurale si intende "quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano".
L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano Urbanistico Comunale e nei limiti previsti dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato dalla Giunta Regionale in data 24 maggio 2006 con Deliberazione n. 22/3;
- ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;
- allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.

Possono svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:

- gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

imprese proponenti devono dimostrare la piena disponibilità[4]. Nella stessa unità produttiva non possono svolgere attività ammissibile più soggetti. La domanda di agevolazione non può essere proposta dal proprietario non gestore.

2. Gli investimenti non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione.

3. Relativamente alle "Attività ricettive" di cui al precedente art. 6, comma 2 gli investimenti devono essere finalizzati preferibilmente all'ammodernamento e/o adeguamento delle attività ammissibili. L'avviso pubblico potrà prevedere il riconoscimento di un punteggio premiale per gli interventi di riqualificazione da realizzarsi nei territori definiti interni / non costieri dalla normativa vigente[5].

Relativamente alle "*strutture complementari*", come definite al precedente art. 3, gli investimenti possono essere finalizzati all'ammodernamento e/o adeguamento dell'esistente nonché alla realizzazione di nuove strutture e possono costituire un autonomo programma d'investimento.

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione (es: un programma d'investimento consistente nel solo rinnovo degli arredi).

ARTICOLO 8

(Spese Ammissibili)

1 "Attività ricettiva" e "*strutture complementari*"[6].

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) studi di fattibilità economico-finanziaria nel limite del 2% della spesa ammissibile;

b) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge nel limite del 2% della spesa ammissibile;

c) conseguimento delle certificazioni di qualità e ambientali;

d) opere murarie ed assimilate con l'esclusione dell'acquisto di immobili esistenti;

e) infrastrutture specifiche aziendali;

f) macchinari, arredi, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla capacità produttiva attuale e potenziale, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; attrezzature e arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze di accessibilità e di fruibilità dei soggetti portatori di bisogni speciali; macchinari, arredi, impianti ed attrezzature necessari a migliorare le prestazioni ambientali della struttura devono essere conformi, per quanto applicabile, alla Decisione 2003/287/CE e alla Decisione 2005/338/CE;

g) fornitura e installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, finalizzati esclusivamente al risparmio energetico e limitatamente al soddisfacimento del fabbisogno aziendale secondo i seguenti limiti:

[4] Vedasi art. 13, commi 9 e 10.

[5] Per l'individuazione dell'area costiera si fa riferimento al Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82 (Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo - Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7) pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 del 8 settembre 2006 che individua la fascia costiera.

[6] Per la definizione vedasi precedenti artt. 3 e 6, commi 3 e 4.

- solari termici, finalizzati al risparmio energetico, nei limiti dei 2/3, calcolato con riferimento ai seguenti costi unitari (essendo C il costo unitario massimo della superficie installata differenziato per tecnologia in €/mq e S la superficie lorda dell'impianto ottenuta dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori in mq):

  - per gli impianti di taglia inferiore o uguale a 20 mq (superficie lorda):

    C = 600 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato,

    C = 720 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto,

    C = 360 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati;

  - per gli impianti di taglia superiore a 20 mq (superficie lorda):

    C = (360 + 4800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati e collettori ad accumulo integrato,

    C = (440 + 5600/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto,

    C = (220 + 2800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati;

- fotovoltaici. Il valore massimo del costo ammissibile ad agevolazione dell'investimento, è fissato in euro 2.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile ad agevolazione è determinato in base alla formula C = 2.000+2.250/P dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw. Si precisa che gli stessi devono essere integrati integralmente sugli elementi di arredo urbano, viario o sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie (rif. Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e ss.mm.ii.);

h) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, inerenti le spese relative ai servizi volti alla esclusiva realizzazione e personalizzazione di applicazioni informatiche;

i) acquisto di *software*, progettazione di *software* e di reti *networking* a condizione che sia dimostrabile l'innalzamento della qualità del servizio offerto con l'introduzione dell'investimento proposto.

Con riferimento alle spese su indicate si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- la spesa non comprende l'acquisto dei *software* di base, indispensabile al funzionamento della macchina e/o dell'impianto, che è da considerare parte integrante della macchina e/o dell'impianto governata dal *software* medesimo;

- le spese di cui alla lettera g) sono ammissibili subordinatamente ad espressa dichiarazione del proponente/beneficiario (resa nelle forme di legge) attestante l'impegno a non accedere ai benefici del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica (come meglio specificato nel successivo art. 10), c. 10, e comunque nei limiti della normativa comunitaria calcolatI nel rispetto dei massimali stabiliti per le diverse tipologie nel successivo art. 9;

- le spese relative all'acquisto di programmi informatici, di cui alla lettera h), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la

parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del C.C o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente all'avvio dell'investimento.

2 Servizi e reti per il turismo[7].

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese dirette all'innovazione del servizio:

a) acquisto e/o progettazione di *software*, progettazione di reti *networking*. La spesa non comprende l'acquisto dei software di base, indispensabile al funzionamento della macchina e/o dell'impianto, che è da considerare parte integrante della macchina e/o dell'impianto governata dal software medesimo

b) affitti, noleggi e canoni anch*e* relativi a mezzi di trasporto collettivo;

c) spese per la realizzazione di materiale illustrativo per attività di informazione;

d) spese per la realizzazione di materiale illustrativo riferito all'offerta turistico-ricettiva dell'area di operatività del consorzio.

Si considerano innovativi gli investimenti che:

- introducono innovazioni tecnologiche di tipo informatico e telematico capaci di migliorare l'organizzazione dei servizi finalizzati all'ottimizzazione delle funzioni di acquisto (centri di acquisto) di beni e servizi, comunicazione di informazioni (prenotazione, rilevazioni statistiche, ecc.);

- introducono, in ciascuna attività, adeguamenti organizzativi per la realizzazione di un sistema condiviso di prenotazione e tele-prenotazione di posti-letto e di altri servizi turistici (informazioni e prenotazioni di spettacoli, tour panoramici, escursioni, eventi ingressi a musei) offerti dalle imprese e dal territorio e integrati e aggiuntivi rispetto al sistema di prenotazione e altri servizi informativi presenti sul portale Sardegna Turismo;

- introducono, a livello consortile, un'organizzazione aggregata per la gestione di operazioni che attualmente le singole imprese svolgono autonomamente (centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione - servizi navetta, accompagnamento, *nursery*, ecc. - , produzione di materiale promo-pubblicitario);

- realizzano lo studio, la predisposizione e l'organizzazione di pacchetti di offerta comuni anche attraverso

[7] Per la definizione vedasi precedente art. 3.

l'individuazione di nuovi elementi di attrazione;

- sperimentano forme particolari di accoglienza e servizi al turista anche disabili, anziani e portatori di bisogni speciali;

- promuovono forme di turismo legate alla fruizione delle aree di rilevante interesse naturalistico nel rispetto degli eventuali strumenti di gestione e misure di regolamentazione applicabili nell'area;

- realizzano attività di sensibilizzazione/informazione degli operatori coinvolti nel progetto.

ARTICOLO 9

(Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. Gli aiuti sono concessi ai sensi e per gli effetti dei seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*".

2. Le agevolazioni sono concesse in tutto il territorio regionale nella forma del contributo in conto impianti con modalità diretta e/o locazione finanziaria nei limiti delle intensità previsti dai regimi di agevolazione di cui al presente articolo. Si precisa, quindi, che le agevolazioni possono essere concesse anche nei limiti del massimale previsto dal regolamento "*de minimis*" vigente alla data di approvazione della graduatoria e, comunque, nella misura massima del 40% dell'investimento ammissibile

3. Gli aiuti concedibili possono essere erogati, nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli del Capo I del Regolamento (CE) n. 800/2008, secondo le seguenti modalità:

a) piani realizzati nelle **Sezioni Censuarie non ammesse** ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato esclusivamente a favore delle PMI ai sensi e nei limiti consentiti dall'articolo 15;

b) piani realizzati nelle **Sezioni Censuarie ammesse** ai seguenti benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato ai sensi e nei limiti consentiti dall'articolo 13.

4. Qualora l'eventuale finanziamento bancario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, assistite esclusivamente da risorse e/o garanzie private, questo costituisce elemento premiale di valutazione della sostenibilità finanziaria secondo termini e modalità specificate nell'avviso pubblico.

5. Indipendentemente dalla durata del contratto di leasing e dalla natura dell'investimento, l'agevolazione non può avere durata superiore a cinque anni, oltre ad un periodo di prelocazione massimo di due anni.

6. Il totale dei costi agevolabili è indicativamente ripartito per tipologia, secondo quanto segue:

a) nel caso di investimenti in "Attività ricettive", limitatamente alle tipologie ammissibili di cui al precedente art. 6, comma 2:

TIPOLOGIE AMMISSIBILI	COSTO	
	Massimo ammissibile	Minimo ammissibile
Albergo	2.000.000,00	Per tutte le tipologie 100.000,00
Villaggio albergo	1.000.000,00	
Albergo diffuso	650.000,00	
Albergo residenziale	1.000.000,00	
Villaggio turistico	650.000,00	
Campeggio	650.000,00	
Affittacamere	300.000,00	
Case e Appartamenti per le Vacanze	300.000,00	
Turismo rurale	300.000,00	

Nel caso di investimenti in "*Strutture complementari*", come definite al precedente art. 3, costituenti un programma d'investimento autonomo, il costo massimo ammissibile è determinato in € 1.000.000,00 ed il costo minimo in € 100.000,00.

b) nel caso di investimenti in "Servizi e reti per il turismo", il costo massimo ammissibile è stabilito in € 200.000,00 ed il minimo in € 50.000,00.

7. Qualora le spese ammissibili di cui al presente articolo prevedano un aiuto il cui importo sia superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

8. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

9. Qualora l'impresa preveda di beneficiare del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica, l'agevolazione non può superare il 10% delle spese ammissibili relative agli specifici investimenti per la produzione dell'energia fotovoltaica (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 06.08.2010 e ss.mm.ii., c.d. "III Conto Energia"). Si applicano, inoltre, gli ulteriori limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 10

(Criteri di Valutazione)

1. Coerentemente con il POR FESR Sardegna 2007-2013 "Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni", l'avviso pubblico prevederà un sistema di attribuzione dei punteggi che, rispetto alla proposta, valuti congruamente:

I. La Coerenza dell'operazione

II. L'Efficacia dell'operazione

III. L'Efficienza dell'operazione

IV. L'Utilità dell'operazione

V. La Sostenibilità/Durabilità dell'operazione

2. Nell'avviso pubblico i suddetti criteri saranno opportunamente pesati e/o potranno esserne definiti ulteriori e specifici.

3. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione ed i relativi pesi saranno definiti nell'avviso pubblico. Sono ritenute ammissibili le proposte che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a quanto verrà specificato nell'avviso pubblico.

ARTICOLO 11

(Iter Procedurale per la Presentazione, la Valutazione e la Selezione)

1. La procedura di selezione delle domande di agevolazione prevede la pubblicazione di uno o più avvisi pubblici.

2. L'iter procedurale per la presentazione e la valutazione delle domande è articolato nelle seguenti fasi:

a) Presentazione della Domanda di Agevolazione (vedasi successivo art. 13).

b) Verifica amministrativa dell'ammissibilità della Domanda (vedasi successivo art. 14).

c) Valutazione della Domanda (vedasi successivo art. 15).

d) Approvazione della graduatoria (vedasi successivo art. 17).

3. La procedura di ammissione a contributo degli interventi (fasi "b" e "c") sarà condotta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. Gli adempimenti istruttori saranno effettuati dal Soggetto Attuatore di cui al successivo art. 12.

5. Le graduatorie provvisoria e definitiva saranno approvate con provvedimenti del Dirigente della struttura responsabile delle risorse finanziarie.

ARTICOLO 12

(Soggetto Attuatore)

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, saranno svolti da un Soggetto denominato "Soggetto Attuatore".

2. Il Soggetto Attuatore sarà individuato dalla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo in una delle proprie Agenzie "*in house*" secondo quanto previsto da apposita convenzione.

3. Il Soggetto Attuatore agirà secondo un Piano Operativo dallo stesso predisposto sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo. Il Piano Operativo dovrà descrivere nel dettaglio le attività previste, i risultati attesi, i tempi di realizzazione, la struttura organizzativa ed il compenso previsto per le attività svolte.

ARTICOLO 13

(Presentazione della Domanda di Agevolazione)

1. La Domanda di agevolazione deve essere presentata dal proponente a partire dalla data, entro i termini fissati e secondo le modalità previste nell'avviso pubblico di attuazione delle presenti direttive.

2. La Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo, in raccordo con il Centro Regionale di Programmazione e l'Agenzia Regionale "SardegnaIT", si riserva di predisporre la gestione telematica dell'intera

procedura.

3. Le domande di agevolazione che non raggiungono la soglia (punteggio minimo) prevista dal Bando sono considerate "INAMMISSIBILI".

4. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di più domande di agevolazione relative a più unità produttive. Non è ammessa la presentazione di più domande sullo stesso avviso pubblico da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359[8] del C.C.

5. Qualora una proposta venga agevolata in misura parziale, questa può essere considerata valida in un avviso pubblico successivo, previa formale richiesta e rinuncia all'agevolazione concessa a valere sull'avviso pubblico precedente.

6. Le imprese proponenti sono tenute a comunicare tutte le variazioni, riguardanti i dati dichiarati nella domanda di agevolazione e nella eventuale documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla loro presentazione. Qualora tali variazioni determinino modifiche dei punteggi assegnati ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta.

7. La documentazione confermativa dell'autocertificazione prevista al precedente comma 1, deve essere presentata a mezzo raccomandata, posta celere con avviso pubblico di ricevimento o corriere espresso con avviso di ricevimento. Quale data di presentazione della domanda si considera quella di validazione della stessa sul sistema informativo allo scopo predisposto, mentre per la documentazione confermativa il timbro postale di spedizione e nel caso del corriere espresso quella di ricevimento del plico da parte del Soggetto Attuatore. La domanda presentata al di fuori dei termini non è considerata valida.

8. Tutta la documentazione confermativa deve essere prodotta in originale ed il Modulo di domanda deve essere in regola con l'imposta di bollo.

9. Si sottolinea che, entro la data di presentazione delle domande di agevolazione, le imprese richiedenti devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili delle unità produttive oggetto dell'intervento proposto, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, la trascrizione (nei casi in cui è prevista dalla legge), devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della specifica domanda.

9. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso di nuove unità produttive) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta ed in precedenza periodicamente aggiornata. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel

[8] **Art. 2359 C.C. Società controllate e società collegate**. Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

secondo caso è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di agevolazione l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che l'investimento proposto rientri nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

10. Nel caso in cui gli investimenti previsti siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma.

11. Alla data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di agevolazione, il suolo e gli immobili interessati dagli investimenti previsti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso, la richiesta di variazione deve essere inoltrata prima della presentazione della Domanda di Agevolazione e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla perizia giurata deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.

ARTICOLO 14

(Verifica amministrativa dell'ammissibilità della Domanda)

1. Il Soggetto Attuatore di cui al precedente art. 12, è tenuto a verificare la completezza e la regolarità di tutte le domande pervenute entro i termini e nel rispetto di quanto disposto nello specifico avviso pubblico.

Le domande che alla data di chiusura dei termini di presentazione risultino carenti degli elementi essenziali, nonché quelle trasmesse antecedentemente o successivamente ai termini stabiliti, non sono considerate valide e devono essere respinte, con specifiche note, complete di puntuali ed esaurienti motivazioni, che devono essere trasmesse alla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo.

ARTICOLO 15

(Valutazione delle proposte - Istruttoria)

1. La valutazione della proposta viene effettuata applicando i punteggi previsti per gli indicatori e i criteri di valutazione analiticamente riportati nell'avviso pubblico.

2. Per la valutazione delle proposte il Soggetto Attuatore predispone apposita commissione composta da propri esperti ed eventualmente integrata da altri esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione, individuati dalla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo al proprio interno o, qualora necessario, anche al suo esterno.

3. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande il Soggetto Attuatore trasmette alla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo la graduatoria risultante dalle autocertificazioni suddivisa in "Imprese prioritarie", fino a concorrenza delle risorse disponibili, e "Imprese non prioritarie", che l'Amministrazione approva con propria determinazione. Entro i successivi 5 giorni il Soggetto Attuatore provvede a richiedere alla "Imprese prioritarie" la Scheda tecnica (secondo il format predisposto e costituente allagato del Bando) e la necessaria documentazione contenente tutte le informazioni atte a confermare la graduatoria di cui al punto precedente. I proponenti sono tenuti a produrre quanto richiesto nelle forme previste dal precedente art. 13, comma 7, entro i successivi 15 giorni. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della singola documentazione di cui al punto precedente il Soggetto Attuatore verifica la rispondenza della stessa con i dati dichiarati in autocertificazione e trasmette gli esiti istruttori al Servizio Turismo.

ARTICOLO 16

(Modalità di attribuzione del punteggio)

1. Se la proposta oggetto di valutazione è stata inserita in un Progetto Integrato di Sviluppo Regionale ovvero in un Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale approvato, l'Ente Attuatore provvede a sommare, al punteggio risultante dalla valutazione di cui al precedente art. 15, c. 3, quello opportunamente pesato assegnato con Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 5297/325/CRP del 17/09/2007.

2. Il punteggio finale della singola Domanda è quindi calcolato sommando:

a) i punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione (combinato artt. 10 e 15),

b) l'eventuale punteggio ottenuto in applicazione del comma precedente.

ARTICOLO 17

(Approvazione della Graduatoria/Concessione)

1. La Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo, provvede entro 5 giorni dalla data di ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente art. 15, comma 3, alla conferma o variazione della concessione del contributo al singolo beneficiario.

2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalla domanda nella graduatoria fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Nell'eventualità vi siano domande valutate ammissibili in posizione di parità perché aventi la medesima data, ora e minuto, come risultante da regolare validazione di cui al precedente art. 13, comma 7, ma le risorse siano insufficienti per finanziare i pari merito, per determinare l'ordine di precedenza si farà ricorso al meccanismo residuale del sorteggio, applicando per analogia il principio generale ricavabile dall'Art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato", in base al quale, ove nelle aste, due o più concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia accettabile e non possa, come nel caso di specie, essere migliorata a causa del limite derivante dalla predeterminazione vincolante dei criteri fissati nell'avviso pubblico, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

3. Il Soggetto Attuatore invia alle imprese proponenti a mezzo di raccomandata AR (o qualora sia intervenuta specifica autorizzazione a mezzo fax o posta elettronica certificata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) una nota con la quale da informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.

4. Pena la decadenza, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire al Soggetto Attuatore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico Atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un facsimile reso disponibile dal Soggetto Attuatore, che impegna gli stessi a realizzare l'iniziativa secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. L'Atto di adesione ed obbligo definisce le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 18

(Concessioni delle Agevolazioni)

1. La Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per le proposte non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelle definite con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione.

2. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima proposta agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue con l'obbligo per la beneficiaria di realizzare l'investimento nella sua interezza. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

3. Nel caso, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno concedere le agevolazioni, nell'ordine:

a) alla proposta parzialmente agevolata per mancata copertura e per il residuo (precedente comma 2);

b) alle proposte presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima (precedente comma 1).

4 . Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore, di cui al precedente art. 12, che ne cura il conseguente invio alle imprese proponenti.

ARTICOLO 19

(Erogazione delle Agevolazioni)

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature, arredi acquistati e presenti nella struttura aziendale. Prima di procedere all'erogazione del contributo il soggetto attuatore acquisisce dall'impresa, quando prevista, copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria.

2. Il Soggetto Attuatore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto impianti riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.

3. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 50% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Fondo. L'anticipazione si recupera, dilazionata, con le successive tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

4. La documentazione finale di spesa per l'erogazione a saldo del contributo in conto impianti deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata. Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.

5. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.

6. Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o

documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi sono nuovi di fabbrica.

7. Per l'erogazione a saldo l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dalla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dal Soggetto Attuatore, iscritto all'albo regionale dei collaudatori ai sensi delle LL.RR. 4.10.1955 n. 16 e 7.01.1975 n. 1, art. 11, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio, nonché il possesso di tutti gli atti necessari per l'esercizio dell'attività (certificato di agibilità, C.P.I. classificazione definitiva, autorizzazione amministrativa, somministrazioni di cibi e bevande al pubblico, autorizzazione sanitaria). Il Collaudatore sarà nominato sulla base di appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale.

8. A seguito dell'accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, si procede all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

9.L'impresa è tenuta a comunicare l'ultimazione dell'investimento entro un mese dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al programma di investimento.

10. Le variazioni sostanziali apportate al programma d'investimento in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dalla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo.

ARTICOLO 20

(Revoca delle Agevolazioni)

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione determina la revoca da parte della Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo dei contributi e l'avvio della procedura di recupero degli stessi, maggiorati del doppio degli relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti di revoca.

2. L'avviso pubblico e i provvedimenti di concessione specificano gli indicatori oggettivi, gli scostamenti ammessi e le sanzioni da applicare nel caso in cui, in sede di accertamento finale, i valori di tali indicatori subiscano uno scostamento superiore al valore ammesso.

ARTICOLO 21

(Monitoraggio e Controlli)

1. La Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo può effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

2. Il Beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità del POR e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura. In particolare, il beneficiario è tenuto a collaborare con l'AdG del POR FESR

per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che entro cinque anni dal suo completamento l'operazione stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o procuri indebito vantaggio a un'impresa (art. 57, Reg. 1083/06).

ARTICOLO 22

(Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)

1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008[9] e dal Regolamento (CE) n. 1998/2006. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'Articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88, paragrafo 3 del medesimo trattato.

2. Le presenti direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. La sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati è trasmessa nei tempi e nelle forme previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 9, ai competenti servizi della Commissione Europea e sono adottate le misure necessarie per garantire l'applicazione degli artt. 10 e 11 dello stesso Regolamento[10].

3. In particolare sono state rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1998/2006[11].

---

[9] Così modificato in applicazione della D.G.R. n. 21/17 del 5.05.2009

[10] *Articolo 9* - **Trasparenza**

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III. La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto

delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Articolo 10 - **Controllo**

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9. 9.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/21

2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

[11] *Articolo 3* - **Controllo**

4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (art. 11)[12].

5. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli dei regolamenti richiamati al comma precedente.

ARTICOLO 23

(Periodo di Validità)

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2013 salvo scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al precedente art. 2, e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

ARTICOLO 24

(Informazioni per le Procedure di Accesso)

1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Assessorato del Turismo.

---

1. Qualora intenda concedere un aiuto «*de minimis*» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «*de minimis*», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo
ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «*de minimis*» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «*de minimis*» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «*de minimis*», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «*de minimis*» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni. Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:
a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;
b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;
c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «*de minimis*» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.
3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «*de minimis*» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «*de minimis*» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» ricevuti dalle singole imprese.

[12] *Articolo 11* - **Relazioni annuali**
Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1) gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.